

2020 - Gli appalti al tempo del COVID

Le norme di interesse

- **Art. 103 d.l. 18/2020 (decreto “cura Italia”) sui tempi dei procedimenti come modificato e convertito con la l. 27/2020**
- **Vari d.P.C.M., dal 22 marzo 2020 in poi , sulle attività consentite e i riflessi sui contratti in corso**
- **Norme d.l. 34/2020 (decreto “rilancio Italia”)**

Le norme intervenute

Art. 103 d.l. 18/2020

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volont  conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

N.B. Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che " *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020*".

Le norme intervenute

Art. 103 d.l. 18/2020

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** ((, ad eccezione dei **documenti unici di regolarità contributiva** in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.)) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

(...)

4. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano ai pagamenti** di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti **per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo**, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

N.B. ad oggi lo stato di emergenza risulta deliberato, dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, per 6 mesi

Le norme intervenute

Gli effetti dell'art. 103 d.l. 18/2020:

- 1) la **sospensione generale di tutti i termini** (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio) che siano **pendenti alla data del 23 febbraio 2020** o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (comma 1 primo periodo);
- 2) il **differimento** – sempre per il periodo temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 - **dei termini che comportano la formazione di forme di silenzio significativo** da parte dell'amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo). Ciò significa che per il computo dei termini necessari alla formazione di tale forma di silenzio significativo della volontà della PA, occorrerà scomputare il periodo temporale surrichiamato pari a cinquantadue giorni;
- 3) la conservazione della validità fino al 30 ottobre 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (comma 2), con l'esclusione del DURC.

Le norme intervenute

Art. 84 d.l. 18/2020

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. **Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi**, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

N.B. Il decreto legge 23/2020, all'art. 36, comma 3 ha disposto che "3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice."

Procedure negoziate per contenere gli effetti sull'economia connessi all'emergenza sanitaria

Art. 72 d.l. 18/2020

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Procedure semplificate per appalti direttamente connessi alla digitalizzazione e allo smart working

Art. 75 d.l. 18/2020 (abstract)

Le amministrazioni pubbliche, tra le quali gli enti pubblici territoriali, sono autorizzate, **per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese, fino al 31 dicembre 2020**, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), **selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese**. Le amministrazioni potranno stipulare il contratto previa **acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario** attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Esclusione responsabilità debitore e acconto

Art. 91 d.l. 18/2020

1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento ((di cui al presente decreto e' sempre valutato)) ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 ((e 1223 del codice civile)), della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

((2. All'articolo)) 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".

Procedure di somma urgenza

Art. 163 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

(...)

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

(...)

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. **Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.**

Procedure di somma urgenza

Art. 191 D. Lgs 267/2000 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

(...)

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità **per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità**. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Art. 194 D. Lgs 267/2000 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Le norme intervenute: indicazioni di Anac

20/04/2020 Coronavirus Precisazione Anac: Mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l'emergenza sanitaria

In riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l'emergenza sanitaria (delibera 312/2020 del 9/04/2020) l'Autorità nazionale anticorruzione precisa di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire "l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate" e di avviare soltanto quelle "ritenute urgenti e indifferibili", assicurando tuttavia "la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate".

Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, che l'Autorità con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. "fase 2", in modo da scongiurare che l'applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.

Ne consegue pertanto che eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di gara da parte dell'Autorità, è da considerarsi destituita di ogni fondamento.

Su quali procedimenti e sub procedimenti interviene la normativa?

- **Procedure di gara in fase di progettazione (esecutiva)**
- **Procedure di gara in attesa di pubblicazione**
- **Procedure di gara in corso di pubblicazione**
- **Procedure in corso di aggiudicazione (valutazione, verifica anomalia)**
- **Contratti da sottoscrivere**
- **Contratti in corso di esecuzione**

Su quali procedimenti e sub procedimenti interviene la normativa?

- **Termini per il soccorso istruttorio assegnato dalla SA (massimo 10 giorni, art. 83, co. 9, del Codice)**
- **Termine per la produzione delle giustificazioni dell'anomalia (minimo 15 giorni, art. 97, co. 5, del Codice)**
- **Termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione (se previsto in regolamenti dell'ente o nelle convenzioni delle centrali di committenza, 30 giorni art. 33, co, 1 del Codice)**
- **Termine assegnato dalla SA per la consegna della documentazione necessaria per la stipula del contratto**
- **Termine massimo per la stipula contratto (60 giorni, art. 32, co. 8, del Codice)**
- **Termine "stand still" per stipula contratto (35 giorni, art. 32, co. 9, del Codice)**
- **Termine sospensione stipula contratto da notifica istanza cautelare (20 giorni, art. 32, co. 11, del Codice)**

Su quali procedimenti e sub procedimenti interviene la normativa?

- Termine per la consegna dei lavori dalla stipula (45 giorni, art. 5 comma 1 DM MIITT 49/2018)
- Termine massimo di sospensione dopo la consegna lavori (60 giorni, art. 5 comma 6DM MIITT 49/2018)
- Termine per emissione certificato collaudo lavori pubblici (6 mesi o diverso indicato nel capitolato, art. 102, co. 3, Codice)
- Termine per l'elaborazione certificato di verifica conformità servizi/forniture (5 giorni, art. 25 DM MIITT 49/2018)

N.B. LA SOSPENSIONE NON OPERA SUI TEMPI DI EMISSIONE DEI SAL, DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO E DI PAGAMENTO (ART. 103, CO. 4 DEL D.L. 18/2020)

Procedure di gara in fase di progettazione/ progettazione esecutiva/ in attesa di pubblicazione

La proroga non interessa alcun sub-procedimento; potrebbe essere dilatato il termine di 90 giorni stabilito dal DM IITT 14/2018 per l'aggiornamento delle programmazioni di LLPP e FF&SS (ma anche il termine per deliberare il bilancio è stato prorogato)

Da valutare:

- Necessità di riprogettare prestazioni e quadri economici**
- Necessità di prolungare precedenti affidamenti**
- Necessità di reperire ulteriori risorse economiche**

Procedure di gara in corso di pubblicazione

Non ci sono automatiche proroghe o sospensioni dei termini per le offerte (vedi comunicati ANAC)

Da valutare:

- **attualità previsioni progettuali e dei documenti di gara**
- **opportunità modifica o integrazione previsioni contrattuali**
- **necessità di chiarire le condizioni dell'offerta (se tengono già conto dei necessari protocolli)**
- **opportunità proroga dei termini con chiarimenti**

Procedure di gara in corso di pubblicazione

Art. 106 DPR 207/2010 (abrogato)

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di **avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,** di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, **nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.** La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Procedure in corso di aggiudicazione (valutazione, verifica anomalia, verifica requisiti)

La proroga investe i termini previsti per soccorso istruttorio, giustificazione offerte anomale, ecc.

Da valutare:

- **attualità previsioni e tempistica**
- **Attualità previsioni contrattuali, opportunità revoca procedura, anche in relazione alla durata del contratto, all'incidenza delle eventuali modifiche, all'interesse pubblico sotteso (nessun indennizzo per l'aggiudicatario provvisorio in quanto non ha ancora una posizione differenziata)**

Ad es. contratti di trasporto scolastico, servizio di pulizia degli immobili, servizio mensa, assistenza scolastica e domiciliare, ecc.

Contratti da sottoscrivere/Esecuzioni da avviare

La proroga interviene sui termini per l'aggiudicazione, per la sottoscrizione del contratto, per la consegna dei lavori/avvio dell'esecuzione

Da valutare:

- se siano scaduti i termini della vincolatività dell'offerta per l'aggiudicatario**
- l'attualità delle previsioni contrattuali**
- l'opportunità della revoca della procedura in relazione alla durata del contratto, all'incidenza delle eventuali modifiche, all'interesse pubblico sotteso (indennizzo per l'aggiudicatario commisurato alle spese sostenute/danno emergente)**

Contratti in corso di esecuzione

Art. 30 Codice dei contratti (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

(...)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto **e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.**

Contratti in corso di esecuzione

Causa di forza maggiore

Consiste in un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità.

Articoli c.c. correlati

Art. 1785 Codice civile - Limiti della responsabilità

Contratti in corso di esecuzione

Impossibilità sopravvenuta

Ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il factum principis

Factum principis è il provvedimento di ordine superiore, legislativo o amministrativo, che impedisce (rende impossibile) l'esecuzione o il completamento della prestazione. In genere il factum principis è considerato evento liberatorio delle obbligazioni contrattuali.

Contratti in corso di esecuzione

Il DPCM 22 marzo 2020, poi aggiornato dal Decreto Ministro Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, e poi il DPCM 10 aprile 2020 avevano indicato i CODICI ATECO (Allegato 1), anche in materia edilizia e lavori pubblici, le cui attività erano dal 23 marzo al 3 aprile 2020, permesse, vietate o, qualora ritenute collegate a servizi ed attività necessari ed indifferibili, consentite previa comunicazione alla Prefettura.

Il DPCM 1 aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 il periodo di sospensione.

Il DPCM 10 aprile 2020 ha prorogato fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività non ritenute fondamentali.

Il DPCM 17 maggio 2020, in esecuzione del d.l. 33/2020 ha disciplinato le misure per la cd. Fase 2

Contratti in corso di esecuzione

1) Contratti relativi a procedure avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (19 aprile 2016)

Si applicano il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010

2) Contratti relativi a procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e prima dell'entrata in vigore del DM 49/2018 (30 maggio 2018)

Si applicano il d.lgs. 50/2016 e le norme del DPR 207/2010 coerenti e rimaste in vigore

3) Contratti relativi a procedure avviate dopo l'entrata in vigore del DM 49/2018 (30 maggio 2018)

Si applicano il d.lgs. 50/2016 e le norme del DM 49/2018

Contratti in corso di esecuzione

- **Sospensione temporanea (pagamento SAL?)**
- **Risoluzione per impossibilità della prestazione**
- **Proroga dei termini**
- **Variante “progettuale”**
- **Attuazione dei protocolli di sicurezza e di contenimento del rischio contagio**
- **Adeguamento dei PSC e/o dei prezzi di contratto**
- **Apposizione di riserve**

Contratti in corso di esecuzione

Il DPCM 26 aprile 2020 aveva allegato il protocollo e regole per la sicurezza (allegato 7) mutuato dal Protocollo MIIT di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri del 14 marzo 2020)

Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il Dpcm 17 maggio 2020, attuativo dello stesso con i relativi allegati, per quanto riguarda la riapertura di tutte le attività industriali e in particolare per i cantieri di opere pubbliche, all'allegato n. 13 prevede misure di sicurezza che gravano anche sui Comuni. Le stazioni appaltanti, quali committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, devono controllare che nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio. Si prevede inoltre che le ispezioni nei cantieri, in via eccezionale, siano effettuate anche dalla Polizia Locale.

Contratti in corso di esecuzione

Art. 107 D. Lgs. 50/2016 (Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Contratti in corso di esecuzione

- **Eliminazione, nell'art. 106 del codice dei contratti, della revisione prezzi da codice civile (art. 1664)**
- **Rimane azione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 30 codice dei contratti, art. 1467 c.c., incremento che va oltre la normale alea contrattuale)**
- **Rimane verifica congruità costi manodopera e sicurezza (artt. 95 e 97 del codice dei contratti)**
- **Rimane possibilità apposizione riserve**

Contratti in corso di esecuzione

Adeguamento DUVRI/PSC

Oneri per la sicurezza aziendali; sono normalmente compresi, forfettariamente, nella voce del prezzo in quanto considerati direttamente connessi all'attività dell'impresa. Se vi sono degli aumenti che vanno oltre l'alea che ricade sull'appaltatore, l'adeguamento deve passare, previa adeguata verifica e comprova, per una revisione dei singoli prezzi.

Costi per la sicurezza connessi l'attuazione del PSC : se le misure di contenimento vengono fatte ricadere nelle azioni previste nel Piano di sicurezza, occorrerà adeguare il POS/PSC e rideterminare i nuovi importi dovuti (di fatto è una variante di uno degli elaborati di progetto).

Altri costi ulteriori :

- abbiamo il problema di un aumento dei costi per vitto, alloggio e trasferta del personale delle ditte fuori sede, in quanto non vi sono più le condizioni in precedenza stabilite per l'alloggiamento ed il pasto degli stessi. Alberghi e ristoranti chiusi e in ogni caso, la turnazione nei cantieri provoca sicuramente un allungamento dei tempi di esecuzione con contestuale necessità di prevedere un periodo maggiore di permanenza del personale fuori sede.

- potremmo avere degli aumenti di determinati servizi o forniture vanno attentamente valutati nella misura in cui ci siano evidenze (aziende o impianti chiusi e necessità di approvvigionarsi diversamente o addirittura all'estero, ecc.).

Anche in questi casi, siamo di fronte a oneri ulteriori che vanno oltre la normale alea imprenditoriale del contratto e che potrebbero essere oggetto di legittime riserve, che dovranno in ogni caso essere attentamente valutate in termini di ammissibilità e di non manifesta infondatezza dal RUP con l'ausilio del DL.

E' chiaro che per l'aumento di costo, in caso di finanziamento integrale o di cofinanziamento, o abbiamo il nulla osta all'utilizzo delle economie o dobbiamo attrezzarci con le risorse nostre.

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni

(...)

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo (del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 n.d.r.), le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse.

N.B. la norma non era comunque ancora efficace in quanto il successivo comma 4-quater prevedeva che *“L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”*

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (8 marzo - 31 agosto n.d.r) non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 215 Disposizioni in tema di impianti sportivi

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Le norme del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020)

Art. 232 Edilizia scolastica

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO



Dubbi o approfondimenti?



Scrivere a massim@comunesbt.it